

moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/92⁽²⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato, che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini

adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ecu per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91⁽⁴⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 518/92⁽⁵⁾, (CEE) n. 519/92⁽⁶⁾ e (CEE) n. 520/92⁽⁷⁾ del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 3589/92 della Commissione⁽⁸⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine;

(¹) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(²) GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.

(³) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

(⁴) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

(⁵) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

(⁶) GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 28.

(⁷) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

(⁸) GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 16.